



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001234/P
Del 13/11/2015 09 45 32
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VIII e VII Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Norme per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto”
(Reg. Gen. n. 93)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Oliviero, Casillo M., Amabile, Petracca, Picarone
Depositata in data 9 novembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

VII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **13 NOV 2015**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD

5/11/2015
DOTT. SSA DI FORTI
SILVIA CAMINO
[Signature]

Napoli, 05 novembre 2015

Alla Segreteria Generale
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
- SEDE -

Oggetto: Trasmissione PdL "Norme per l'Applicazione Pianificata del Fuoco Prescritto"

Il sottoscritto **Gennaro OLIVIERO**, Consigliere afferente al Gruppo Consiliare "Partito Democratico", con la presente, trasmette alla S.V. il PdL riportato in oggetto, a firma dello stesso.

Con i migliori Saluti

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0015064/A
Del 09/11/2015 09 08 19
Da CR A SERASS

- **Gennaro OLIVIERO (PD)** -

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 93

06/11/15
di Amabile




Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD


Progetto di Legge

“Norme per l'Applicazione Pianificata del Fuoco Prescritto”

PETRACCA MAURIZIO


Maurizio Petracca



 (Tommaso Amabile)
Tommaso Amabile

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 93



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD

RELAZIONE

Questa Proposta normativa, è finalizzata a favorire l'utilizzo pianificato del cd. "fuoco prescritto" su tutto il territorio regionale, tenendo chiaramente presente la necessità di preservare il patrimonio ambientale locale.

Un tale provvedimento, si reputa necessario in ragione dell'assenza di una specifica legge regionale in materia. Assenza che, allo stato, determina una pluralità di effetti negativi:

- **mancato utilizzo di tali applicazioni, che invece, consentono una maggiore efficacia ed efficienza di taluni interventi manutentivi del territorio;**
- **utilizzo improprio delle applicazioni nell'ambito delle attività agro-silvo-pastorali, determinando ulteriori rischi di incendio sul territorio regionale.**

All'art. 2 si descrivono i diversi settori applicativi del fuoco prescritto; mentre all'art. 3, se ne dettagliano le condizioni applicative.

Gli artt. 4, 5 e 6 disciplinano gli iter di pianificazione e la relativa SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, nonché i livelli di responsabilità ed i relativi procedimenti sanzionatori.

Inoltre, l'art. 7, disciplina le applicazioni soggette a mera comunicazione. Non a caso, si prevede, infatti, l'utilizzo di procedure amministrative che non debbano gravare sui cittadini e/o imprese interessate e si pone nella logica di avvio/prosecuzione di un virtuoso percorso relativo al continuo miglioramento delle applicazioni di fuoco prescritto sul territorio regionale (art. 8).

Genaro OLIVIERO - PD -



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

RELAZIONE FINANZIARIA

Come evidenziato dallo stesso articolo 9 della presente proposta normativa, quanto si vuole disporre, non comporta ulteriori spese per l'erario regionale.


Genaro OLIVIERO - PD



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

**Articolo 1
(Finalità e definizioni)**

1. **La Regione Campania, favorisce l'applicazione pianificata del fuoco prescritto per la gestione e la conservazione di diversi ecosistemi, perseguendo, al contempo, la finalità di protezione del proprio patrimonio ambientale.**
2. **Si definisce fuoco prescritto l'applicazione pianificata del fuoco, in specifiche condizioni ambientali, per conseguire definiti obiettivi di tutela e gestione del territorio.**
3. **Il fuoco prescritto si basa su un uso consapevole ed esperto del fuoco su superfici pianificate, secondo precise prescrizioni e procedure operative.**



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD

Articolo 2
(Ambiti di applicazione del fuoco prescritto)

1. Il fuoco prescritto può essere utilizzato a fini di prevenzione dagli incendi boschivi e per la gestione e conservazione di diversi ecosistemi.
2. La presente legge disciplina l'applicazione del fuoco prescritto nei seguenti settori:
 - a. prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili, gestione viali spezzafuoco in aree ad elevato rischio incendi anche in contesto urbano-foresta;
 - b. gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli *habitat* e del paesaggio (mantenimento di *habitat*, i sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, tutela di specie vegetali e faunistiche, per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche);
 - c. attività agro-silvo-pastorali (gestione risorse pastorali, miglioramento nella qualità dei foraggi, gestione castagneti, uliveti e altre specie arboree, gestione stoppie e residui colturali, abbattimento cariche patogeni, rinnovazione naturale di popolamenti forestali, preparazione terreno per semina o impianto, controllo vegetazione invasiva);
 - d. ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi, applicazione di sistemi esperti per la progettazione e gestione del fuoco prescritto;
 - e. formazione (formazione del personale addetto alle attività antincendio, sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione incendi e dell'autoprotezione).



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

**Articolo 3
(Condizioni di applicazione del fuoco prescritto)**

1. **L'applicazione del fuoco prescritto avviene in condizioni di sicurezza; è realizzata in corrispondenza di specifiche condizioni meteorologiche, di umidità del combustibile e di vento, tali da garantire il controllo del comportamento e degli effetti del fuoco, senza procurare danni al suolo, alla sostanza organica, alla vegetazione e alla fauna.**
2. **E' possibile eseguire le applicazioni di fuoco prescritto nei periodi in cui si realizzano tali condizioni, così come anche indicate dalle prescrizioni di progetto.**
3. **Costituiscono condizioni di carattere generale per l'applicazione del fuoco prescritto le prescrizioni tecniche e le procedure operative di cui all'Articolo 8.**



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

**Articolo 4
(Progetto di fuoco prescritto)**

- 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, ogni intervento di fuoco prescritto deve essere pianificato con la definizione di un progetto tecnico.**
- 2. Il progetto tecnico deve descrivere il contesto territoriale di applicazione, individuando in modo specifico gli obiettivi dell'intervento. Il progetto tecnico deve riportare un'attenta valutazione del territorio in termini di geomorfologia, tipi di vegetazione ed habitat, aree protette, uso del suolo e rischio incendi.**
- 3. Il progetto tecnico è il documento indispensabile per l'applicazione del fuoco prescritto e deve obbligatoriamente contenere:**
 - a. le informazioni circa il soggetto proponente, il progettista e il responsabile dell'intervento;**
 - b. l'indicazione delle figure professionali coinvolte e numero di operatori previsto, la durata presunta dell'intervento;**
 - c. il piano di comunicazione ai portatori di interesse;**
 - d. la localizzazione del sito di intervento su apposita base cartografica e strato informativo territoriale su carte tematiche (uso del suolo, vegetazione, aree protette);**
 - e. l'indicazione di eventuali criticità (ad esempio presenza di specie esotiche stimolate dal fuoco e opzioni di mitigazione degli effetti indesiderati);**
 - f. la descrizione stazionale, caratteristiche della vegetazione e dei combustibili;**
 - g. il modello previsionale del comportamento del fuoco di progetto;**
 - h. le finestre ambientali all'interno delle quali operare, espresse come intervallo ammissibile (minimo, ottimo, massimo) per ottenere il comportamento di propagazione desiderato;**
 - i. le tecniche di accensione e le procedure operative da adottare, numero e localizzazione delle fasce di appoggio necessarie per applicare le diverse tecniche di accensione;**
 - j. fasce di contenimento per gestire in sicurezza il fronte di fiamma;**
 - k. mezzi e strumenti coinvolti nelle operazioni;**
 - l. il POS (Piano Operativo di Sicurezza) del "Cantiere Temporaneo" di fuoco prescritto;**
 - m. la descrizione delle azioni di verifica da effettuare durante e dopo la realizzazione dell'intervento di fuoco prescritto.**



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD

4. **Il progetto tecnico è corredato dalle autodichiarazioni del soggetto proponente circa la veridicità delle informazioni rese, nonché dalle dichiarazioni del progettista e del responsabile dell'intervento circa la veridicità delle informazioni rese, il rispetto delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative.**
5. **Il progetto tecnico deve essere redatto utilizzando il modello e le modalità di invio definite dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali della Giunta Regionale, secondo quanto previsto al successivo articolo 6.**



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

Articolo 5

(Soggetto proponente, progettista e responsabile dell'intervento)

1. **E' soggetto proponente la persona fisica o giuridica titolare del suolo, ovvero che ne detenga il pieno godimento. E' soggetto proponente anche la persona giuridica delegata dall'ente pubblico titolare dell'area o del suolo, a svolgere attività nei settori di cui all'articolo 2.**
2. **Il progettista è un professionista abilitato all'esercizio della professione di agronomo o di forestale.**
3. **Il responsabile dell'intervento è un professionista che abbia ricevuto idonea formazione circa l'uso del fuoco prescritto.**
4. **I soggetti abilitati ad erogare la formazione, di cui al comma 3, devono possedere, oltre ai requisiti previsti per la formazione professionale, specifiche esperienze inerenti uno o più ambiti di applicazione del fuoco prescritto.**
5. **I requisiti di cui al comma 4, possono essere acquisiti anche attraverso idonee collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati.**
6. **Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania, la Direzione Generale per l'Istruzione la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili della Giunta Regionale, d'intesa con la Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali, definisce gli standard formativi minimi di cui al comma 3.**



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

**Articolo 6
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività)**

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, l'applicazione pianificata di fuoco prescritto è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19, Legge 241/90, secondo il modello e le modalità di invio definite dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali della Giunta Regionale.
2. La Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, verifica il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare i soggetti che si fossero resi responsabili delle dichiarazioni mendaci.
3. Entro le 48 ore antecedenti l'effettiva realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente comunica l'apertura del cantiere di fuoco prescritto. La Comunicazione di apertura del cantiere di fuoco prescritto è sottoscritta anche dal progettista e dal responsabile dell'intervento.
4. Entro 48 ore successive l'effettiva conclusione dell'intervento, il soggetto proponente comunica la chiusura del cantiere di fuoco prescritto. La Comunicazione di chiusura del cantiere di fuoco prescritto descrive gli esiti delle verifiche effettuate durante e dopo la realizzazione dell'intervento di fuoco prescritto ed è sottoscritta anche dal progettista e dal responsabile dell'intervento.
5. La Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali, utilizzando i sistemi di coordinamento operativo in essere per l'antincendio boschivo, informa le autorità territorialmente competenti e i Vigili del Fuoco, circa le applicazioni di fuoco prescritto in atto sul territorio regionale.
6. Nei confronti dei soggetti responsabili di dichiarazioni mendaci si applica una sanzione pecuniaria di 15.000 euro. L'autorità procedente per l'applicazione della sanzione è la Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali.
7. La sanzione di cui al comma 6, si applica anche nei confronti del soggetto proponente che realizza interventi di fuoco prescritto omettendone la Segnalazione Certificata di Inizio Attività e/o la Comunicazione di apertura del cantiere e/o la Comunicazione di chiusura del cantiere.
8. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania, la Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali definisce il modello e le modalità di invio di cui ai precedenti comma 1, 3 e 4.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

Articolo 7

(Applicazioni di fuoco prescritto soggette a comunicazione)

1. L'applicazione pianificata di fuoco prescritto nei settori, di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c), è soggetta alla sola Comunicazione di apertura dell'intervento di fuoco prescritto da parte del soggetto proponente, secondo il modello e le modalità di invio definite dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali della Giunta Regionale, da inviare entro 48 ore antecedenti l'effettiva realizzazione dell'intervento.
2. Entro 48 ore successive l'effettiva conclusione dell'intervento il soggetto proponente, secondo il modello e le modalità di invio definite dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali della Giunta Regionale, comunica la chiusura dell'intervento di fuoco prescritto. La Comunicazione di chiusura dell'intervento di fuoco prescritto descrive gli esiti dell'intervento.
3. Le Comunicazioni di cui ai comma 1 e 2 sono corredate dalle autodichiarazioni del soggetto proponente circa la veridicità delle informazioni rese e il rispetto delle condizioni di carattere generale per l'applicazione del fuoco prescritto di cui all'articolo 3, comma 3.
4. La Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali, utilizzando i sistemi di coordinamento operativo in essere per l'antincendio boschivo, informa le autorità territorialmente competenti e i Vigili del Fuoco, circa le applicazioni di fuoco prescritto in atto sul territorio regionale.
5. Nei confronti dei soggetti responsabili di dichiarazioni mendaci si applica una sanzione pecuniaria di 15.000 euro. L'autorità procedente per l'applicazione della sanzione è la Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nei confronti del soggetto proponente che realizza interventi di fuoco prescritto omettendone le Comunicazioni di cui ai comma 1 e 2.
7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania, la Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali definisce il modello e le modalità di invio di cui ai precedenti comma 1 e 2.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

Articolo 8

(Miglioramento delle applicazioni pianificate di fuoco prescritto)

1. La Giunta Regionale, in collaborazione con le Università, istituisce specifici gruppi di lavoro atti a monitorare la qualità degli interventi di fuoco prescritto che si realizzano sul territorio regionale.
2. I gruppi di lavoro di cui al comma precedente, contribuiscono alla definizione e all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative inerenti le applicazioni di fuoco prescritto, degli *standard* minimi formativi di cui all'articolo 5, al miglioramento complessivo della qualità degli interventi di fuoco prescritto che si realizzano sul territorio regionale.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania, la Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali adotta i provvedimenti relativi la definizione delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative, i cui aggiornamenti periodici avvengono a cura della stessa Direzione Generale.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

**Articolo 9
(Norme finali)**

- 1. La presente legge non determina ulteriori oneri al bilancio regionale ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania. E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla.**

Gennaro OLIVIERO - PD -